

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 dicembre 2022, n. 0172/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018 n. 23 (Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 06/2008).

- OMISSIS -

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018 n. 23 (Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 06/2008).

Articolo 1 modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
Articolo 2 modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
Articolo 3 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
Articolo 4 sostituzione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
Articolo 5 sostituzione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
Articolo 6 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
Articolo 7 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
Articolo 8 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
Articolo 9 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
Articolo 10 sostituzione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
Articolo 11 sostituzione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
Articolo 12 modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
Articolo 13 sostituzione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
Articolo 14 sostituzione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
Articolo 15 sostituzione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
Articolo 16 modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
Articolo 17 modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
Articolo 18 modifica all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
Articolo 19 sostituzione dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
Articolo 20 modifica all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
Articolo 21 sostituzione dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
Articolo 22 modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
Articolo 23 sostituzione dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
Articolo 24 sostituzione dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
Articolo 25 sostituzione dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
Articolo 26 modica all'articolo 31 del decreto del Presidente della Regione 23/2018
Articolo 27 inserimento dell'articolo 31 bis al decreto del Presidente della Regione 23/2018
Articolo 28 norma transitoria
Articolo 29 abrogazione degli allegati A, B, C, D, E del decreto del Presidente della Regione 23/2018
Articolo 30 entrata in vigore

Articolo 1 modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 23/2018

All'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018 n. 23 (Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 06/2008), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) del comma 2, la parola: <<massima>> è soppressa;
- b) alla lettera b) del comma 2 la parola: <<massima>> è soppressa.

Articolo 2 modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 23/2018

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 23/2018, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, la parola: <<massima>> è soppressa;
- b) il comma 2 è abrogato.

Articolo 3 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 23/2018

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. La domanda di indennizzo, redatta utilizzando il modello approvato ai sensi dell'articolo 30 e sottoscritta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, è presentata al servizio regionale competente esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, entro e non oltre cinque giorni dalla constatazione del danno, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4.>>

- b) il comma 2 è abrogato;

- c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Nel caso in cui la domanda sia corredata da perizia di stima del danno secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 70 lettera a) della legge regionale 05 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.), la domanda è presentata entro e non oltre trenta giorni dalla constatazione del danno.>>

- d) al comma 5 sono aggiunte le seguenti parole:

<< c bis) eventuali fotografie dei resti nel caso di danno da predazione;

c ter) perizia di stima del danno nel caso di cui al comma 4;

c quater) certificato di assicurazione attestante i valori assicurati per la coltura danneggiata.>>.

Articolo 4 sostituzione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 23/2018

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 è sostituito dal seguente:

<<Art. 5

(Quantificazione del danno e ammontare dell'indennizzo)

1. Il servizio regionale competente, o altro soggetto legittimato ai sensi di legge, a seguito di sopralluogo in presenza del proprietario o del conduttore del fondo o di altro soggetto a tal fine espressamente delegato, procede al riconoscimento del danno subito e alla quantificazione dello stesso in termini di perdita o minor prodotto causati dall'evento, di necessità di reimpianto, ripristino o risemina, e di ogni altro elemento utile alla determinazione del danno indennizzabile a seconda della tipologia di coltura, redigendo una perizia di stima secondo il modello approvato ai sensi dell'articolo 30.

2. Il danno economico indennizzabile è determinato prioritariamente in base alle rese e ai prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione per la coltura danneggiata. In mancanza l'indennizzo è quantificato, sulla base della resa certificata nella perizia allegata alla domanda o, in mancanza della resa indicata nel prezzario di cui al comma 4, e dei costi di mercato in caso di perdita del prodotto danneggiato o di necessità di reimpianto, ripristino e risemina della coltura danneggiata, del valore di mercato del patrimonio zootecnico predata e dei costi di ripristino per le opere danneggiate indicati nel medesimo prezzario.

3. Per le colture non considerate dagli strumenti precedenti si fa riferimento ai valori stabiliti dalle Camere di Commercio.

4. Il Servizio regionale competente adotta annualmente il prezzario delle colture che, sulla base di quanto previsto al comma 2, riporta per ciascun prodotto gli elementi di riferimento per la quantificazione del danno alle colture, per la predazione degli animali di allevamento e alle opere approntate sui terreni.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, il limite massimo di indennizzo per ciascun danneggiato è quantificato, in via preliminare, in euro 5.000,00. Nel caso in cui il danno comporti un indennizzo superiore a euro 5.000,00, nei limiti delle disponibilità finanziarie, può essere riconosciuta un'ulteriore somma pari al 50 per cento dell'indennizzo ulteriore. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore a € 8.000,00 per ciascun beneficiario.>>.

Articolo 5 sostituzione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 23/2018

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 è sostituito dal seguente:

<<Art. 6

(Istruttoria)

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso all'indennizzo nonché la completezza della relativa domanda.

2. Nel caso in cui la domanda non sia corredata della perizia di stima del danno, è disposto il

sopralluogo per l'accertamento e la quantificazione dello stesso da effettuare entro quindici giorni lavorativi dalla presentazione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria.

3. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni fissando un termine di quindici giorni per la presentazione.

4. Sono inammissibili le domande di indennizzo prive della stima approssimativa del danno o del numero di capi predati nonché le domande presentate oltre i termini previsti o con modalità diversa da quella prevista dall'articolo 4, comma 1; l'inammissibilità della domanda è comunicata al richiedente. che, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, può presentare osservazioni.

5. Qualora entro i termini fissati dai commi precedenti non siano pervenute le integrazioni richieste o le osservazioni o nel caso in cui queste ultime non siano ritenute accoglibili, il responsabile del procedimento dispone il mancato accoglimento della domanda dandone comunicazione al soggetto richiedente.>>.

Articolo 6 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 23/2018

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1, le parole: << nonch  il suo aggravamento>> sono soppresse;

b) alla lettera f) del comma 1, dopo le parole <<enti pubblici.>> sono aggiunte le seguenti parole:

<< Nel caso si verifichi ugualmente un danno, nonostante la corretta adozione dei suddetti sistemi di prevenzione, verr  riconosciuto un indennizzo nella misura massima del 50 per cento del danno accertato comunque nei limiti di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 5.>>;

c) al comma 3, dopo le parole<< quindici giorni>>   inserita la seguente parola <<lavorativi>>;

d) al comma 3, le parole: <<all'articolo 5, comma 1>> sono sostituite dalle seguenti:<<all'articolo 6, comma 2>>.

Articolo 7 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 23/2018

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica   sostituita dalla seguente <<(Concessione e liquidazione)>>;

b) il comma 1   sostituito dal seguente:

<<1. Il servizio regionale competente, provvede alla concessione e contestuale liquidazione della somma dovuta a titolo di indennizzo entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria all'espletamento dell'istruttoria fatte salve, in ogni caso, l'effettiva disponibilit  finanziaria a bilancio ed eventuali esigenze di chiusura dell'esercizio finanziario.>>;

c) al comma 2, le parole <<Gli indennizzi>> sono sostituite dalle seguenti: <<Fermi restando i limiti di cui all'articolo 5, comma 5, gli indennizzi >>;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi al beneficiario quale impresa unica definita ai sensi del Regolamento UE n. 1408/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare il massimale previsto per tale regime nell'arco di tre esercizi finanziari, considerando l'esercizio finanziario riferito all'anno della concessione e ai due esercizi finanziari precedenti.>>.

Articolo 8 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 23/2018

All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola :<<massima>> è soppressa;

b) il comma 2, è abrogato.

Articolo 9 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 23/2018

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. La domanda di indennizzo, redatta utilizzando i modelli approvati ai sensi dell'articolo 30 e sottoscritta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 è presentata al Servizio regionale competente esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata:

a) entro due giorni dal verificarsi del primo evento di danno, mediante invio del modulo per la segnalazione;

b) entro centocinquanta giorni dal verificarsi del primo evento di danno, mediante l'invio del modulo per la domanda di indennizzo.>>;

b) alla lettera d) del comma 2, le parole <<l'impatto>> sono sostituite dalle seguenti: <<il danno>>.

Articolo 10 sostituzione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 23/2018

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 è sostituito dal seguente:

<<Art. 11

(Quantificazione del danno e ammontare dell'indennizzo)

1. La quantificazione del danno alla produzione ittica deve essere determinata nella relazione tecnico-economica valutando e certificando i seguenti elementi: tipologia e caratteristiche

dell'allevamento, periodi di presenza e consistenza delle diverse specie impattanti, caratterizzazione della comunità ittica presente nell'allevamento mediante analisi delle operazioni di semina e raccolta del pesce allevato, stima degli ingressi/uscite naturali e accidentali del pesce dall'allevamento, stima delle perdite fisiologiche o per altre cause naturali o climatiche avverse.

2. Il servizio regionale competente, a seguito di sopralluogo da effettuarsi entro dieci giorni dall'inoltro della segnalazione di cui all'articolo 10 comma 1, lettera a) alla presenza del proprietario o conduttore dell'allevamento o di persona dallo stesso espressamente delegata, procede al riconoscimento del danno subito redigendo apposito verbale.

3. Per il calcolo delle produzioni e dei prezzi unitari da applicare ai fini della quantificazione del danno economico subito, si fa prioritariamente riferimento alle rese e ai prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione per la specie danneggiata. In mancanza l'indennizzo è quantificato sulla base delle rese e dei prezzi medi del prodotto nell'ultimo triennio praticati sul mercato ittico di abituale riferimento certificati nella relazione allegata alla domanda o in mancanza ai valori indicati nel prezzario di cui all'articolo 5, comma 4.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, il limite massimo di indennizzo per ciascun allevamento danneggiato è quantificato, in via preliminare, in euro 5.000,00.

5. Nel caso in cui il danno comporti un indennizzo superiore a euro 5.000,00, nei limiti delle disponibilità finanziarie, può essere riconosciuta un'ulteriore somma pari al 50 per cento dell'indennizzo ulteriore. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore a euro 8.000,00 per ciascun beneficiario.

6. Qualora il danno sia accertato in allevamenti ittici localizzati all'interno del perimetro di siti della Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS) o all'interno di aree protette ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, il limite massimo di indennizzo per ciascun allevamento danneggiato è quantificato in euro 15.000,00.->>.

Articolo 11 sostituzione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 23/2018

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 è sostituito dal seguente:

<<Art. 13
(Istruttoria)

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso all'indennizzo nonché la completezza della relativa domanda.

2. Nel caso in cui la domanda o la relazione di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d) siano ritenute incomplete, il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni fissando un termine di quindici giorni per la presentazione.

3. Le domande di indennizzo che non consentono la valutazione e la quantificazione del danno e le domande presentate oltre i termini o con modalità diversa da quella prevista dall'articolo 10, comma 1, sono dichiarate inammissibili.

4. L'inammissibilità della domanda è comunicata al richiedente che, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, può presentare osservazioni.

5. Nei casi previsti dai commi 2 e 4 il termine per lo svolgimento del sopralluogo di cui all'articolo 11, comma 2, decorre dalla presentazione delle integrazioni richieste o delle osservazioni.

6. Qualora entro i termini fissati dai commi precedenti non siano pervenute le integrazioni richieste o le osservazioni o nel caso in cui queste ultime non siano ritenute accoglibili, il responsabile del procedimento dispone l'inammissibilità della domanda dandone comunicazione al soggetto richiedente.>>.

Articolo 12 modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 23/2018

1. Al comma 3, dell'articolo 14, del decreto del Presidente della Regione 23/2018 le parole: << di cui all'allegato B>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a)>>.

Articolo 13 sostituzione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 23/2018

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 è sostituito dal seguente:

<<Art 15

(Concessione e liquidazione)

1. Il servizio regionale competente provvede alla concessione e contestuale liquidazione della somma dovuta a titolo di indennizzo entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria all'espletamento dell'istruttoria fatte salve, in ogni caso, l'effettiva disponibilità finanziaria a bilancio ed eventuali esigenze di chiusura dell'esercizio finanziario.

2. Fermi restando i limiti previsti dagli articoli 11 e 12, gli indennizzi di cui al presente Capo sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 717/2014 del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e acquacoltura, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 190/45 del 28 giugno 2014.

3. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi al beneficiario quale impresa unica definita ai sensi del Regolamento UE 717/2014, articolo 2, paragrafo 2, non può superare il massimale previsto per tale regime nell'arco di tre esercizi finanziari, considerando l'esercizio finanziario riferito all'anno della concessione e i due esercizi finanziari precedenti.>>.

Articolo 14 sostituzione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 23/2018

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 è sostituito dal seguente:

<<Art. 16

(Oggetto dell'indennizzo)

1. Sono indennizzabili i danni ai veicoli, nella misura dell'80 per cento del danno accertato, qualora siano causati da specie appartenenti alla fauna selvatica oggetto di tutela da parte della legge 157/1992.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 è corrisposto in caso di:
 - a) riparazione del veicolo; sulla base delle spese sostenute per la riparazione o del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro nel caso in cui lo stesso sia inferiore al costo sostenuto per le riparazioni;
 - b) rottamazione del veicolo; sulla base del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro o delle spese preventivate per le riparazioni se inferiori;
 - c) vendita del veicolo incidentato senza rottamazione; sulla base del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro detratta la somma ricavata dalla vendita del rottame.
3. Ai fini del comma 2 il valore commerciale del veicolo è calcolato sulla base del valore medio tratto dai principali siti web specializzati.>>.

Articolo 15 sostituzione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 23/2018

1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 è sostituito dal seguente:

<<Art. 17

(Modalità e termini di presentazione della domanda)

1. La domanda di indennizzo, sottoscritta dal proprietario del veicolo e redatta in conformità alla normativa in materia di bollo, è presentata al servizio regionale competente utilizzando il modello approvato ai sensi dell'articolo 30 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, posta raccomandata A.R. o mediante consegna a mano presso gli uffici del servizio entro e non oltre venti giorni dal sinistro.
2. La medesima può essere presentata preliminarmente anche da parte del conducente del veicolo, se persona diversa dal proprietario, nei termini e modi indicati al comma 1, purchè successivamente confermata dal proprietario del veicolo entro trenta giorni dalla presentazione della domanda o diverso termine indicato dal Servizio.
3. Al fine del rispetto del termine di cui al comma 1, in caso di spedizione a mezzo raccomandata fa fede la data di spedizione della domanda e trova applicazione l'articolo 6 della legge regionale 7/2000.
4. La domanda di indennizzo è corredata da:
 - a) fotografie dei danni subiti dal veicolo, con ripresa della targa del mezzo;
 - b) preventivo di riparazione;
 - c) fotocopia del verbale redatto dai soggetti appartenenti alle Autorità indicate dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) intervenute sul luogo dell'incidente;
 - d) fotocopia del libretto di circolazione;
 - e) in caso di rottamazione del veicolo, certificato di rottamazione;
 - f) eventuali dichiarazioni dei testimoni presenti sul posto al momento del sinistro;
 - g) copia del certificato di assicurazione nel caso in cui la vettura sia coperta da polizza Kasko per il danno subito;
 - h) fotocopia del documento di identità in corso di validità.>>.

Articolo 16 modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 23/2018

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, il limite massimo di indennizzo per il sinistro occorso è quantificato, in via preliminare, in euro 5.000,00 (IVA compresa).>>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Nel caso in cui il danno comporti un indennizzo superiore a 5.000,00 euro, nei limiti delle disponibilità finanziarie, può essere riconosciuta un'ulteriore somma pari al 50% dell'indennizzo ulteriore. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore a € 10.000,00 (IVA compresa) per sinistro.>>;

c) il comma 4 è abrogato.

Articolo 17 modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 23/2018

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Le domande di indennizzo presentate oltre il termine previsto o con modalità diversa da quelle previste dall'articolo 17, comma 1 sono dichiarate inammissibili. L'inammissibilità della domanda è comunicata al richiedente che, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, può presentare osservazioni.>>;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Qualora entro i termini fissati dai commi precedenti non siano pervenute le integrazioni richieste o le osservazioni o nel caso in cui queste ultime non siano ritenute accoglibili, il responsabile del procedimento dispone l'inammissibilità della domanda dandone comunicazione al soggetto richiedente.>>.

Articolo 18 modifica all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 23/2018

1. Il comma 3, dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 è sostituito dal seguente:

<<3. L'indennizzo non è corrisposto quando il danno è interamente coperto da assicurazione derivante da polizza in regolare corso di validità. Resta in ogni caso escluso l'indennizzo della franchigia eventualmente applicata nonché dell'eventuale scoperto o degrado d'uso.>>.

Articolo 19 sostituzione dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 23/2018

1. L'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 è sostituito dal seguente:

<<Art. 21

(Concessione e liquidazione)

1. Il servizio regionale competente provvede alla concessione e contestuale liquidazione della somma dovuta previa presentazione di:

a) copia non autenticata delle fatture o dei documenti fiscali aventi forza probatoria equivalente corredati da una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;

b) documentazione bancaria comprovante l'avvenuto pagamento quali evidenza del bonifico, copia dell'assegno non trasferibile ed estratto conto e, per gli enti pubblici, copia del mandato di pagamento quietanzato;

c) in caso di rottamazione del veicolo, denuncia di cessazione dalla circolazione rilasciata dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA);

d) in caso di vendita del veicolo: documentazione attestante la vendita e la documentazione bancaria comprovante il pagamento della somma ricevuta per la medesima;

2. L'indennizzo è corrisposto entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda corredata di tutta la documentazione necessaria all'espletamento dell'istruttoria fatte salve, in ogni caso, l'effettiva disponibilità finanziaria a bilancio ed eventuali esigenze di chiusura dell'esercizio finanziario>>.

Articolo 20 modifica all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 23/2018

1. All'articolo 23, del decreto del Presidente della Regione 23/2018, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<4. bis Entro il 30 ottobre dello stesso anno, il beneficiario presenta al servizio regionale competente una dichiarazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre n. 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con la quale dà atto del completamento delle operazioni entro il termine di cui al comma 4.>>.

Articolo 21 sostituzione dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 23/2018

1. L'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 è sostituito dal seguente:

<<Art. 25

(Domanda di contributo)

1. La domanda di contributo, redatta in conformità alla normativa in materia di bollo, è sottoscritta e presentata al servizio regionale competente a mezzo posta elettronica certificata, posta raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante consegna a mano presso

gli uffici del servizio dai proprietari o dai conduttori degli impianti dal 1° gennaio al 31 maggio di ogni anno utilizzando esclusivamente il modello approvato ai sensi dell'articolo 30, corredata della documentazione di cui all'articolo 26.

2. Nel caso di spedizione a mezzo posta raccomandata, al fine del rispetto dei termini di cui al comma 1, fa fede la data di spedizione della domanda e trova applicazione l'articolo 6 della legge regionale 7/2000.>>.

Articolo 22 modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 23/2018

1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Le domande di contributo presentate oltre il termine previsto o con modalità diversa da quelle previste dall'articolo 25, comma 1, sono dichiarate inammissibili.>>;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. L'inammissibilità della domanda è comunicata al richiedente che, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, può presentare osservazioni.>>;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Qualora entro i termini fissati dai commi precedenti non siano pervenute le integrazioni richieste o le osservazioni o nel caso in cui queste ultime non siano ritenute accoglibili, il responsabile del procedimento dispone l'inammissibilità della domanda dandone comunicazione al soggetto richiedente.>>.

Articolo 23 sostituzione dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione 23/2018

1. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 è sostituito dal seguente:

<<Art. 28

(Concessione e liquidazione)

1. Il contributo è concesso e liquidato entro centottanta giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande, fatte salve, in ogni caso, l'effettiva disponibilità finanziaria a bilancio ed eventuali esigenze di chiusura dell'esercizio finanziario.>>.

Articolo 24 sostituzione dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 23/2018

1. L'articolo 29 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 è sostituito dal seguente:

<< Art. 29

(Cumulo dei benefici)

1. Gli indennizzi concessi ai sensi del presente regolamento sono cumulabili con altri indennizzi o risarcimenti corrisposti da compagnie assicurative, consorzi di difesa e da fondi

mutualistici per la somma eccedente l'indennizzo corrisposto e fino a corrispondenza del totale del danno patito.>>.

Articolo 25 sostituzione dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Regione 23/2018

1. L'articolo 30 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 è sostituito dal seguente:

<< Art. 30
(Modulistica)

Con decreto del Direttore del Servizio regionale competente sono approvati:

- a) i modelli di domanda di indennizzo, di segnalazione dei danni da fauna selvatica e di contributo per la conservazione e valorizzazione di bressane e roccoli;
- b) il prezzario di cui all'articolo 5, comma 4, il modello di perizia di stima e le istruzioni tecniche e operative da osservare nella redazione della medesima.>>.

Articolo 26 modifica all'articolo 31 del decreto del Presidente della Regione 23/2018

1. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 dopo le parole <<legge regionale 7/2000>> sono aggiunte le seguenti: << e alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.>>

Articolo 27 inserimento dell'articolo 31 bis al decreto del Presidente della Regione 23/2018

1. Dopo l'articolo 31 del decreto del Presidente della Regione 23/2018 è inserito il seguente:

<<Art. 31 bis
(Controlli)

1. Il servizio regionale competente può disporre in qualsiasi momento controlli e ispezioni ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale n. 7/2000, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi congiunti o successivi a quelli effettuati da soggetti terzi per le finalità previste dal presente regolamento.
2. Il servizio regionale competente procede, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, al controllo delle dichiarazioni rese con le modalità e i tempi previsti da provvedimento del dirigente del servizio.>>.

Articolo 28 norma transitoria

1. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Articolo 29 abrogazione degli allegati A, B, C, D, E del decreto del Presidente della Regione 23/2018

1. Gli allegati A, B, C, D, E del decreto del Presidente della Regione 23/2018 sono abrogati.

Articolo 30 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023